

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Roadmap - APS

art. 1

Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Roadmap - APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 con sede in Roma, via Filippo Meda, n. 169. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti di legge in materia.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale in altra città è disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello Statuto.

art. 2

Principi e durata

L'Associazione "Roadmap - APS", denominata in seguito nel presente statuto "Associazione" per brevità, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La durata dell'Associazione è illimitata.

art. 3

Finalità dell'associazione

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale che, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, risultano essere le seguenti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

art. 4

Attività dell'associazione

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere:

- a) attività culturali ed artistiche, ricreative e di tempo libero;
- b) attività socio - educative rivolte all'infanzia, ai ragazzi e alle famiglie;
- c) attività di informazione e formazione;
- d) attività ed iniziative interculturali;
- e) attività ed iniziative sportive;

- f) attività sociali che favoriscano l'integrazione, la coesione sociale e il contrasto delle situazioni di vulnerabilità e fragilità;
- g) attività per l'inserimento lavorativo di fasce deboli;
- h) attività che favoriscano la coesione di comunità;
- i) attività di accompagnamento sociale ad interventi di rigenerazione urbana;
- j) attività a favore del rispetto e della sostenibilità dell'ambiente;
- k) attività che favoriscano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a livello locale, nazionale ed internazionale;
- l) Organizzazione e gestione di centri e sportelli anti violenza, per sostenere le persone maltrattate nei loro percorsi di affrancamento dalla violenza e, in separate strutture, per il trattamento preventivo e il recupero dei soggetti maltrattanti;
- m) ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera, prevalentemente, nel territorio della Regione Lazio.

art. 5

Modalità di svolgimento

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

art. 6

Requisiti per l'ammissione

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

art. 7

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo mediante le modalità disposte dallo stesso. Essa è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

art. 8

Accoglimento o rigetto della domanda di ammissione

Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro ulteriori 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea.

L'assemblea delibera sul ricorso a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La decisione dell'assemblea è impugnabile al Comitato di Garanzia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione assembleare.

art. 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) Per decesso;
- b) Per recesso;
- c) Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;
- d) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- e) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso tale delibera, è possibile presentare ricorso all'Assemblea, che delibera entro 60 giorni. L'assemblea delibera sul ricorso a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La decisione dell'assemblea è impugnabile al Comitato di Garanzia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione assembleare.

art. 10

Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Volontari
- c) Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quei soggetti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dal Presidente, previo delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono computati nel quorum assembleare ove è richiesta, ai fini della deliberazione, la maggioranza assoluta o qualificata.

Il libro soci riporta, per ciascun socio, la categoria di appartenenza.

art. 11

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

art. 12

La qualifica di socio volontario

I soci volontari aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

art. 13

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

art. 14

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

art. 15

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. L'organo di controllo, *se eletto*
- e. Il revisore dei conti, *se eletto*
- f. Comitato di Garanzia

Le modalità di designazione delle rispettive cariche sociali sono disciplinate dal presente Statuto.

art. 16

L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Nei sei mesi successivi alla costituzione dell'associazione, non è richiesto il requisito temporale ai fini del diritto al voto assembleare.

art. 17

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

Essa è convocata obbligatoriamente:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci.

art. 18

L'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno, la sede, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Esso, appena efficace, è trasmesso ai soci mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

art. 19

Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione dei consiglieri;
- e) procede all'elezione e alla revoca dell'Organo di controllo;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sui ricorsi promossi dagli associati contro la non ammissione o la perdita dello status di socio, deliberate dal Consiglio direttivo;
- j) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- m) determina la quota associativa;
- n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

art. 20

Quorum dell'assemblea e delle deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione assunta, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

art. 21

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi.

Le modifiche statutarie sono proposte all'Assemblea da un numero di soci non inferiore ai due decimi e sono poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea non prima di dieci giorni e non oltre sessanta giorni dalla data di protocollo della proposta.

art. 22

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea, convocata con convocazione straordinaria, delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento e/o di devoluzione del patrimonio è avanzata all'Assemblea da un numero di soci non inferiore a un terzo e sono poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea non prima di venti giorni e non oltre sessanta giorni dalla data di protocollo della proposta.

art. 23

Modalità di deliberazione dell'assemblea

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto in Assemblea. Per le votazioni si procede normalmente per alzata

di mano o, se disposto dal Presidente, con qualunque altro strumento tecnologico purché in grado di garantire l'identità dell'associato votante.

Il voto segreto è sempre previsto nelle votazioni che trattano persone; per tutte le altre deliberazioni, l'eventuale voto segreto è disposto dal Presidente qualora ne facciano richiesta i tre decimi dei presenti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

art. 24

Obbligo di conservazione e pubblicità

Fermo restando il potere di delega, è responsabilità del Presidente garantire la conservazione, la pubblicità delle deliberazioni, dei processi verbali e di ogni altro atto e documento la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Tali atti e documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

art. 25

L'elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri.

Esso, fatta eccezione per i primi amministratori nominati dall'atto costitutivo, è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le modalità di voto e di presentazione delle liste sono deliberate e rese note dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni. È compito del Consiglio Direttivo promuovere, con appositi atti, la parità di genere nell'accesso alle cariche sociali elettive.

Per l'elezione dei Consiglieri ci si avvale di un sistema proporzionale con metodo D'Hondt.

Alle liste di candidati vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti più alti ricavati col metodo di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto più voti. In caso di ulteriori parità, si procede a sorteggio.

La designazione degli eletti all'interno delle liste avviene con sistema di preferenza.

Ogni lista si compone di un minimo di due a un massimo di dodici candidati.

Al fine di favorire il processo democratico della vita associativa e di garantire un'adeguata rappresentanza, è attribuito un seggio alla lista che ha ottenuto il quoziente più alto tra quelle che non ottengono Consiglieri eletti (*cd. Miglior perdente*), purché la somma percentuale dei voti di quest'ultime raggiunga il quindici per cento. Se ad una lista sono attribuiti seggi in numero maggiore rispetto al numero di candidati della stessa, i seggi vacanti sono ripartiti, con il metodo di cui al comma 4 del presente articolo, tra le liste che hanno ottenuto

almeno un Consigliere.

Il riparto dei seggi vacanti, di cui al comma precedente, non comprende le liste che hanno beneficiato del correttivo di cui al comma 8 del presente articolo.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

art. 26

Le convocazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo

La prima seduta del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente *pro tempore* ed è presieduta dal Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale con almeno 5 giorni di anticipo, ed è trasmessa, nel medesimo termine, al Consiglio a mezzo e-mail, o comunque con ogni altro mezzo di corrispondenza che garantisca l'effettiva ricezione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di elezioni o comunque riguardanti le persone.

art. 27

Le funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) approva la proposta di nomina dei Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere;

- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- g) predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- h) predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) conferisce procure generali e speciali;
- j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

art. 28

Decadenza di un Consigliere

In caso di decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga con il primo dei non eletti nelle rispettive liste di elezione. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. In caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

art. 29

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci, anche temporaneamente. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, immediatamente efficaci, sottoponendoli alla ratifica successiva del Consiglio Direttivo, che delibera entro cinque giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente e perdono di efficacia con effetto *ex tunc*.

Il Presidente procede alla formulazione della proposta di nomina dei Vicepresidenti, di cui uno vicario, del tesoriere e del segretario, designati tra i consiglieri eletti.

La proposta di cui al comma precedente è sottoposta al voto del Consiglio Direttivo.

art. 30

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

art. 31

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci, oltre alla redazione, all'aggiornamento e alla conservazione dei documenti di cui all'art. 37 del presente Statuto. Al segretario spetta, altresì, ogni altra funzione su cui riceve delega dal Presidente.

art. 32

L'organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

Al componente dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo anche qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

art. 33

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti anche qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

art. 34

Il Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è composto da tre persone titolari e due supplenti elette dall'Assemblea, con incarico di durata triennale, rieleggibili.

Il Comitato, al suo interno, elegge un Presidente e provvede alla nomina di un segretario. Esso può adottare un regolamento per il suo funzionamento.

L'incarico di componente del Comitato è incompatibile con incarichi monocratici, con la partecipazione alla Direzione dell'associazione, o con la posizione di rapporto di lavoro subordinato o coordinato con

l'Associazione

Il Comitato di Garanzia contribuisce all'interpretazione dello Statuto, operando come organo di consultazione da parte del Presidente o pronunciandosi, su richiesta degli interessati o su sollecitazione del Presidente, con decisione vincolante sui conflitti tra organi. Ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto alla approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato di Garanzia interviene in via conciliativa nei conflitti di ogni tipo interni all'Associazione, su richiesta degli interessati o su sollecitazione del Presidente, con quest'ultimo è in rapporto di collaborazione ed interlocuzione, pur rimanendo ferma la facoltà di svolgere autonomi accertamenti o indagini.

Il Comitato di Garanzia giudica sulla regolarità e validità delle elezioni degli organi sociali, e provvede alla nomina degli eventuali scrutatori o componenti di seggio.

Ogni aderente all'Associazione è tenuto, per i casi di conflitto interni all'Associazione, preliminarmente a esperire il procedimento davanti al Comitato di Garanzia, o all'assemblea ove previsto. L'omissione del ricorso preventivo è causa di esclusione dall'Associazione.

art. 35

Il bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

art. 36

Le entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

art. 37

Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intransferibili e, in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

art. 38

I libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

art. 39

Informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

art. 40

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

art. 41

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle rispettive successive modificazioni e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 8 del mese di dicembre dell'anno 2021.

Il Presidente, *socio fondatore*
Marco Colarossi

Rodrigo Pisano, *socio fondatore*

Vittorio Alfonsi, *socio fondatore*

Il Vice Presidente, *socio fondatore*
Tiziano Siccardi

Carla Barbato, *socio fondatore*

Mario Aliquò, *socio fondatore*

Il Segretario, *socio fondatore*
Angelica Merlini

Federico Cosimati, *socio fondatore*

Matteo Bruno, *socio fondatore*